



## SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione n° 41/2022 del 24/05/2022**

**OGGETTO :** MODIFICA AL “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 01 GENNAIO 2021.” APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 96/2020.

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di Maggio Palazzo Comunale, alle ore 15,16

### IL CONSIGLIO

1	COLETTA DAMIANO	P	18	FATICONI MARIO	A
2	TIERO RAIMONDO	P	19	FIORE DANIELA ARMIDA	P
3	ANTONNICOLA GIANFRANCO	A	20	IAVARONE DINO	P
4	ANZALONE MAURO	A	21	MAJOCCHI LEONARDO	P
5	BELVISI ROBERTO	A	22	MALANDRUCCOLO TOMMASO	P
6	BONO GIANLUCA	P	23	MIELE GIOVANNA	A
7	CAMPAGNA VALERIA	P	24	MUZIO ANNALISA	P
8	CARNEVALE MASSIMILIANO	A	25	PAGLIARI ALESSIO	P
9	CELENTANO MATILDE ELEONORA	A	26	PANNONE FRANCESCO	P
10	CHIARATO ANDREA	A	27	PROIETTI GIANMARCO	P
11	COLAZINGARI MASSIMILIANO	P	28	RANALDI NAZZARENO	P
12	COLETTA FLORIANA	P	29	RANIERI EMILIO	P
13	COLUZZI GIUSEPPE	P	30	SCALCO RENZO	A
14	DE AMICIS ENZO	P	31	TRIPODI CATERINA VALERIA	A
15	DELLAPIETA' ROBERTA	P	32	VALLETTA VINCENZO	P
16	DI COCCO GIANLUCA	A	33	ZACCHEO VINCENZO	A
17	FANTI PATRIZIA	A			

**PRESIEDE RAIMONDO TIERO**  
**ASSISTE MANZO DOTT.SSA SIMONA**

**ORIGINALE**

**Deliberazione di Consiglio N° 41/2022**

Pag. 1 di 11



Il dirigente Dott. Quirino Volpe responsabile del Servizio Entrate, su indirizzo dell'Assessore Dott. Massimo Mellacina

CONSIDERATO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- la delibera di Consiglio Comunale n. 96/2020 del 31.12.2020 con oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. decorrenza 01 Gennaio 2021" che istituisce e regola con decorrenza 01 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n° 20/2021 del 29/04/2021 ha apportato modifiche al "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021."

CONSIDERATA

- La necessità di adeguare il Regolamento a sopraggiunte modifiche normative;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;



- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il parere dei Revisori dei Conti, espresso sulla presente proposta ai sensi dell'articolo 239 (comma 1, lett. b, n. 2 e n. 7) del Decreto Legislativo 267/2000 reso in allegato;
- il parere della Commissione Bilancio sulla presente proposta concernente la Modifica al "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021." approvato con delibera di Consiglio Comunale n.96/2020 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20/2021;

#### PROPONE DI DELIBERARE

Le seguenti modifiche al "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021."

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.96/2020:

#### **Articolo 8**

Sostituire il c. 2 con il seguente:

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, con un minimo di € 25,00.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo massimo di € 70,00, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Motivazione:**



Qualora il richiedente non proceda entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, alla comunicazione di rinuncia del titolo autorizzativo, si ritiene opportuno ridurre la percentuale di indennità del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento dal 50% al 10%, prevedendo un importo minimo di € 25,00, affinché il regime sanzionatorio per non aver interrotto le procedure di istruttoria, sia congruo e sostenibile per i soggetti istanti, che tuttavia a seguito della rinuncia, non hanno di fatto attuato la fattispecie impositiva.

Sostituire il c.7 con il seguente:

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio di nuovi titoli o rinnovo delle autorizzazioni/concessioni in essere, la segnalazione a seguito di attività di accertamento di ufficio di occupazione abusiva da parte del soggetto richiedente, nonché l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e o tributi pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione nelle modalità indicate dal successivo articolo 41bis e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

**Motivazione:**

il comma è stato adeguato all'introduzione dell'art. 41 bis, con il quale vengono regolamentate le modalità di rateizzazione degli importi.

**Articolo 16**

Sostituire il c. 12 con il seguente:

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio di nuovi titoli o rinnovo delle autorizzazioni/concessioni in essere, la segnalazione a seguito di attività di accertamento di ufficio di esposizione abusiva da parte del soggetto richiedente, nonché l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni o eventuali tributi sostituiti dal presente canone pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione nelle modalità indicate dal successivo articolo 41 bis e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

**Motivazione:**

il comma è stato adeguato all'introduzione dell'art. 41bis, con il quale vengono regolamentate le modalità di rateizzazione degli importi.

**Articolo 29**

Aggiungere il comma 2 bis:

2 bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al [codice delle comunicazioni elettroniche](#), di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#), e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'[articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003](#). I



relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### **Motivazione:**

La Legge n. 108/2021, con l'art. 40, c. 5 ter, che si riporta a seguire, introduce nella legge n. 160/2019, art.1, il comma 831-bis.

5 -ter). Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente: «831 -bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

L'emendamento consente di allineare la disposizione regolamentare con il dettato normativo, così novellato.

#### **Articolo 32**

Sostituire la lettera i) con la seguente:

“i. la tariffa del canone è ridotta del 50%: per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in occasione di spettacoli viaggianti, manifestazioni politiche, culturali, sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. La riduzione è prevista anche nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'Ente.”

Aggiungere la lettera j):

“j. la tariffa del canone è ridotta del 50%: per la diffusione di messaggi pubblicitari allocati sugli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale del Comune di Latina nell'ambito dell'affidamento in concessione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale.”

Aggiungere la lettera k):

“k. l'applicazione delle riduzioni di cui alle lettere f) e g) del presente articolo è subordinata all'indicazione della durata dell'occupazione temporanea nel titolo autorizzativo.”

#### **Motivazione:**

La modifica della lettera i) attraverso l'introduzione della riduzione del canone alla categoria degli spettacoli viaggianti, ha voluto ripristinare la riduzione già prevista dal precedente Decreto Legislativo n. 507/1993, art 16, c.1 lettera c), nell'ambito di attività effettuata senza fini di lucro e dal Comune di Latina nel Regolamento



sull'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, art. 22 comma 1 lett. c), di cui alla Deliberazione di C.C. n° 61/2013 del 22/10/2013.

Altresì, si è ritenuto opportuno, con l'introduzione della lettera j), applicare la riduzione del canone sugli automezzi adibiti al Servizio di Trasporto Pubblico Locale, anche in virtù dell'applicazione dell'ulteriore canone di locazione previsto nella concessione per gli spazi pubblicitari sugli automezzi di proprietà comunale.

In fine, con l'introduzione della lettera k), si ritiene opportuno precisare che la concessione di riduzioni ulteriori, rispetto a quelle disposte dalla Legge, sia delle entrate patrimoniali che di natura tributaria, rappresenta per l'Ente un elemento importante ai fini del conseguimento dei delicati equilibri finanziari ed al mantenimento del gettito come disposto dall'art.1, c. 817 della Legge 160/2019, pertanto è doveroso precisare che l'accesso alle agevolazioni previste dall'Ente può applicarsi solo in presenza del prescritto titolo autorizzativo.

### **Articolo 38**

sostituire il c. 2 con il seguente:

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato al Comune in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone dovrà essere corrisposto in autoliquidazione entro la data del 31 marzo del relativo anno, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione del canone, con la relativa disdetta della concessione – autorizzazione, entro la data del 31 gennaio, per le sole occupazioni ed esposizioni pubblicitarie cessate entro la data del 31 dicembre del precedente anno. Qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento annuale in quattro rate anticipate, la prima delle quali da corrispondersi alla scadenza del pagamento del canone, le restanti tre rate con scadenza al 31/05, 31/07 e 30/09. La rateizzazione dovrà comunicarsi preventivamente al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento del servizio.

### **Motivazione:**

Al fine di consentire ai contribuenti le modifiche delle posizioni attive entro la data del 31 gennaio di ogni anno, così come previsto dall'art. 38, c. 2, nonché di poter recepire le eventuali richieste di esenzione previste dall'art. 31, c. 2, il cui termine è alla data del 31 gennaio di ogni anno, si ritiene opportuno, modificare la data di scadenza al 31 marzo di ogni anno, consentendo così, ai contribuenti stessi, a mezzo degli inviti bonari di poter ricevere la reale situazione dei loro stati di pagamento già comprensiva di modifiche, disdette ed esenzioni.

### **Articolo 41 bis "rateizzazione"**

Dopo l'art. 41 aggiungere l'art. 41 bis:

1. Nei casi di cui all'art. 8 c. 7 ed all'art. 16 c. 12 del presente regolamento, per i debiti pregressi aventi natura tributaria e non tributaria, per i quali non sia già stato emesso avviso di accertamento ovvero avviso di



accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, possono essere concesse rateizzazioni, su specifica richiesta del debitore purché lo stesso attesti di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

2. Al fine di consentire la valutazione dello stato di temporanea difficoltà economica il richiedente dovrà produrre all'Ente, ovvero al concessionario in caso di affidamento, pena il diniego della rateizzazione,

i seguenti documenti:

a) per le persone fisiche: attestazione ISEE certificata (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

b) per le persone giuridiche: ultimo bilancio, dichiarazione dei redditi.

3. Non si procede a dilazione per importi fino a € 100. L'importo minimo rateizzabile è pari ad € 100,01, comprensivo di sanzioni, interessi, eventuali spese di notifica ed oneri afferenti le procedure cautelari od esecutive attivate.

4. Le rateizzazioni vengono concesse nei seguenti limiti:

- fino a € 100,00 - nessuna rateizzazione;

- da € 100,01 a € 500,00 – 2 rate mensili;

- da € 500,01 a € 2000,00 – da un minimo di 3 rate ad un massimo di 5 rate mensili;

- da € 2000,01 a € 6000,00 – da un minimo di 6 rate ad un massimo di 10 rate mensili;

- oltre € 6000,00 – da un minimo di 11 rate ad un massimo di 36 rate mensili.

5. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 10.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. È facoltà dell'Ente, ovvero del concessionario in caso di affidamento in concessione, richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del debitore. Il piano di rateizzazione deve essere sottoscritto per accettazione dal debitore.

6. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura prevista vigente alla data di presentazione dell'istanza, di cui all'art. 42 bis c. 3, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

7. Il contribuente dovrà esibire, all'ufficio che ha concesso la rateizzazione, nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.

8. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni con definizione agevolata, la relativa rateizzazione potrà essere applicata solo oltre detto periodo, ossia sul solo importo definito.

9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

**Motivazione:**



Ai sensi della L. 160/2019, art. 1, c. 797, si rende necessario per l'Ente regolamentare le modalità e le condizioni di rateizzazione degli importi, al fine di tutelare le entrate e di garantire trasparenza ed uguaglianza di trattamento per tutti i contribuenti che versando in situazioni di oggettiva difficoltà necessitano di dover rateizzare i propri debiti.

#### **Articolo 45**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle sole infrastrutture di ricarica.

#### **Motivazione:**

Con il presente emendamento, si rende necessario adeguare il c. 3 a quanto disposto dall'art. 57, c. 9 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020.

#### **Articolo 49**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli a pagamento il canone da corrispondere è calcolato, per il corrente esercizio finanziario 2022, applicando un incremento pari al 10 % della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione. Dall'esercizio finanziario 2023 l'incremento è pari al 30%.

#### **Motivazione:**

Dato il permanere, nella prima parte del corrente esercizio finanziario, della situazione di emergenza sanitaria da COVID – 19 si è ritenuto opportuno sia ridurre che graduare nel tempo l'incremento della maggiorazione percentuale, estendendo la riduzione stessa anche all'esercizio 2022.

#### **Articolo 53 ter "Strutture comunali"**

Dopo l'art. 53 bis aggiungere l'art. 53 ter:

Per l'occupazione temporanea di strutture comunali, come previsto dall'art. 9 del "Regolamento per la concessione in uso temporaneo di strutture comunali", approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.28 del 29.04.2016, ai sensi dell'art. 1, c. 816 della Legge n. 160/2019, è dovuto il canone di cui all'allegato B, punto 3 del presente regolamento, per ogni giorno, sino ad un massimo di tre giorni. In casi eccezionali, ritenuti dall'Amministrazione di particolare rilevanza culturale, politica, sociale, potrà essere concesso l'uso della struttura per ulteriori giorni, applicando dal quarto giorno sino al termine dell'occupazione, la tariffa giornaliera prevista per il terzo giorno.





### Motivazione:

Ai sensi della L. 160/2019, art. 1, c. 816, *il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali*, pertanto, visto il Regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo di strutture comunali, si rende necessario dover ricomprendere i canoni di concessione, previsti all'articolo 9 del suddetto regolamento, nel Canone Patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

### Allegato B

Aggiungere dopo il punto 2 il punto 3 "Tariffa Strutture Comunali in uso temporaneo"

STRUTTURE COMUNALI IN CONCESSIONE	CANONE DI CONCESSIONE PER 1 GIORNO	CANONE DI CONCESSIONE PER 2 GIORNI	CANONE DI CONCESSIONE PER 3 GIORNI
Sala "Enzo De Pasquale" sita in piazza del Popolo n.1, presso il Palazzo Comunale, al piano II	€ 112,50	€ 225,00	€ 337,50
Sala ex Protezione Civile	€ 56,25	€ 112,50	€ 168,75
Giardini del Palazzo comunale	€ 337,50	€ 675,00	€ 1.012,50
Sala Museo Cambellotti	€ 112,50	€ 225,00	€ 337,50
Sala Conferenze Palazzo della Cultura	€ 225,00	€ 450,00	€ 675,00
Sala Riunioni Palazzo della Cultura	€ 112,50	€ 225,00	€ 337,50
Sala Multimediale Palazzo della Cultura	€ 56,25	€ 112,50	€ 168,75
Sala riunioni Procoio	€ 56,25	€ 112,50	€ 168,75
Salone centrale del Museo D. Cambellotti	€ 281,25	€ 393,75	€ 506,25
Arena del Museo D. Cambellotti	€ 562,25	€ 731,25	€ 900,00
Foyer del Teatro "G. D'Annunzio"	€ 281,25	€ 393,75	€ 506,25

### Motivazione:

Si aggiungono all'allegato B le tariffe di cui all'art. 53 ter di nuova introduzione

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente  
Quirino Volpe Dirigente Servizio Entrate

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la su riportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole del Dirigente Dr. Quirino Volpe Responsabile del Servizio Entrate, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D. Lgs n.267/2000 e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 );
- Visto:il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 24 1/1990;



che la presente proposta di deliberazione necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

### **DELIBERA**

**Di approvare la su riportata proposta di deliberazione** con il nuovo testo del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” riportato quale ALLEGATO A alla presente deliberazione, con la votazione di cui al report allegato generato dal sistema informatico “Consigli cloud”.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Raimondo Tiero

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Manzo Dott.ssa Simona

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)